



## **LICEO STATALE “GIUSEPPE MARIA GALANTI”**

- Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale  
- Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico – sezione Musicale  
**Via Trieste n 1 86100 CAMPOBASSO C.F. – 80001380700**

Tel. 0874/413702

E\_mail [cbpm040008@istruzione.it](mailto:cbpm040008@istruzione.it) – Pec [cbpm040008@pec.istruzione.it](mailto:cbpm040008@pec.istruzione.it)

Sito [www.liceogalanti.edu.it](http://www.liceogalanti.edu.it)



## **REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO**

## **INDICE**

### **CAPO I**

- **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**
- **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL LICEO MUSICALE**

### **CAPO II**

- **DOCENTI**

### **CAPO III**

- **OBBLIGHI DI VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI**

### **CAPO IV**

- **STUDENTI**

### **CAPO V**

- **REGOLAMENTO SULL'USO DEI CELLULARI E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**

### **CAPO VI**

- **RAPPORTI NELL'AMBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

### **CAPO VII**

- **ATTIVITA' SCOLASTICHE**

### **CAPO VIII**

- **SEZIONE “Prevenzione e contrasto del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo”  
INTEGRAZIONE DELLA LEGGE N. 71 DEL 29.05.2017 AI SENSI DELLA L. 70/2024 –  
DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO  
DEL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

### **CAPO IX**

- **UTILIZZAZIONE DEI LOCALI**

## REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

Il Regolamento d'Istituto, espressione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998) in ogni scuola, definisce le modalità, gli spazi e i tempi delle attività scolastiche, stabilendo regole che tutelino diritti e doveri di tutte le componenti della scuola.

Strettamente legato al Piano triennale dell'Offerta Formativa, il Regolamento ne è norma e garanzia di attuazione. La sua elaborazione richiede la partecipazione di tutte le componenti scolastiche (studenti, famiglie, docenti, personale ATA) per promuovere responsabilità e consapevolezza nel processo di attuazione dell'autonomia scolastica.

L'aggiornamento periodico del Regolamento d'Istituto diviene quindi un'occasione per ripensare, in modo democratico e con particolare attenzione al criterio dell'inclusione, i processi decisionali e il sistema dei rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica.

### CAPO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

#### *Art. 1 - Entrata e uscita degli alunni*

L'orario d'ingresso nella Scuola è fissato alle ore 8:10 nella sede centrale e alle ore 8:00 nella sede distaccata. L'attività didattica, articolata in cinque giorni alla settimana, con il sabato libero, è scandita secondo il seguente orario:

#### ***Liceo Linguistico***

#### ***Liceo delle Scienze Umane,***

#### ***Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale***

<b>Ore di lezione</b>	<b>Sede Centrale (Via Trieste)</b>	<b>Sede distaccata (Corso Bucci)</b>
I	8:10 – 9:00	8:00 – 8:50
II	9:00 – 10:00	8:50 – 9:50
III	10:00 – 10:50	9:50 – 10:40
INTERVALLO (a carico della III ora)	10:50 – 11.00	10:40 – 10:50
IV	11:00 – 12:00	10:50 – 11:50
V	12:00 – 12:55	11:50 – 12:50
VI	12:55 – 13:45	12:50 – 13:35

#### ***Liceo Musicale***

<b>Ore di lezione</b>	<b>Sede Centrale (Via Trieste)</b>	
I	8:10 – 9:00	
II	9:00 – 10:00	
III	10:00 – 10:50	
INTERVALLO (a carico della III ora)	10:50 – 11.00	
IV	11:00 – 12:00	
V	12:00 – 12:55	
VI	12:55 – 13:45	12:55 – 13:55
	Uscita	Lezioni di esecuzione e interpretazione – laboratorio di musica d'insieme
Pausa pranzo		
VII	14:20 – 15:20	
VIII	15:20 – 16:20	
IX	16:20 – 17:20	

X	17:20 – 18:20
XI	18:20 – 19:20

Al termine delle lezioni gli alunni, sotto la vigilanza dei Docenti, usciranno in ordine e senza creare confusione.

Il suddetto quadro di scansione oraria è suscettibile di modifiche in base all'organizzazione dei plessi scolastici e agli accordi da definire con la Regione Molise per l'armonizzazione degli orari delle corse degli autobus con gli orari di ingresso e uscita degli studenti.

#### *Art. 2 - Ingressi posticipati*

Dopo l'inizio delle lezioni, potranno essere ammessi in classe:

- in via ordinaria, gli studenti pendolari, che utilizzano mezzi di linea con orario incompatibile con quello fissato per l'inizio delle lezioni, previamente autorizzati dal Dirigente Scolastico;
- in via eccezionale, anche senza documentazione, gli studenti il cui ritardo sia dovuto ad eventi particolari;
- in tutti gli altri casi, quando ricorrono seri e comprovati motivi. Tali ingressi devono essere debitamente giustificati.

Relativamente all'attività di esecuzione e interpretazione e di laboratorio di musica d'insieme del Liceo Musicale, che si svolge dalla VI ora di lezione, gli studenti, assenti dalla I alla V ora, potranno essere ammessi in classe:

- in via eccezionale, anche senza documentazione, se il ritardo è dovuto ad eventi particolari;
- in tutti gli altri casi, quando ricorrono seri e comprovati motivi. Tali ingressi devono essere debitamente giustificati.

I ritardi verranno annotati sul registro di classe dai docenti in servizio; in caso di ritardi reiterati senza valida motivazione il coordinatore di classe contatterà la famiglia dello studente anche trattandosi di studenti maggiorenni.

#### *Art. 3 - Uscite anticipate per esigenze degli studenti*

Non è consentito lasciare la scuola prima del termine delle lezioni.

Il Dirigente può autorizzare l'uscita anticipata degli studenti minorenni e maggiorenni previa richiesta debitamente documentata e motivata dell'esercente la responsabilità genitoriale.

La richiesta, accompagnata da valido documento di identità dell'esercente la potestà genitoriale e della persona eventualmente delegata, dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica [cbpm040008@istruzione.it](mailto:cbpm040008@istruzione.it).

Gli studenti minorenni autorizzati dovranno essere prelevati direttamente dall'esercente la responsabilità genitoriale o da persona delegata.

Gli studenti maggiorenni autorizzati potranno lasciare la scuola da soli.

Resta inteso che quanto previsto nei commi precedenti trova applicazione anche per il Liceo musicale la cui attività didattica si protrae fino alla XI ora di lezione, secondo il quadro orario di cui all'art. 1.

L'uscita deve avvenire nell'intervallo tra un'ora di lezione e l'altra, per evitare di creare disturbo all'attività didattica; non sono consentite uscite durante le prime tre ore di lezione, salvo che per gravi e comprovati motivi.

In casi eccezionali, gli studenti potranno lasciare la scuola da soli, previa liberatoria scritta e motivata dell'esercente la responsabilità genitoriale, debitamente vagliata dal Dirigente Scolastico.

In caso di malessere degli studenti durante le lezioni si procederà nel seguente modo:

- avviso telefonico da parte della segreteria alla famiglia;
- se il malessere è passeggero e i genitori o parenti sono irraggiungibili, lo studente sarà trattenuto a scuola fino al termine delle lezioni e affidato alle cure del personale non docente;
- nel caso di eventuali infortuni, contestualmente alla comunicazione telefonica alla famiglia, si chiederà l'intervento di un medico o se necessario lo studente sarà accompagnato in ambulanza al Pronto Soccorso.

#### *Art. 4 - Uscite anticipate per assenza dei docenti/eventi straordinari*

Uscite anticipate delle classi ed eventuali modifiche di orario, programmate per assemblee, scioperi del personale docente saranno comunicate alle famiglie tramite avvisi alla classe annotati sul registro elettronico. Uscite anticipate o mancati rientri degli studenti del Liceo musicale per assenza del docente di esecuzione e interpretazione o di laboratorio di musica d'insieme saranno comunicate alle famiglie tramite avvisi alla classe annotati sul registro elettronico. Nel caso in cui l'assenza del docente cada nello stesso giorno della comunicazione, le famiglie degli studenti minorenni verranno informate anche tramite contatto telefonico. Uscite anticipate senza preavviso potranno essere disposte per motivi di forza maggiore (eventi straordinari che richiedono provvedimenti di emergenza atti a garantire l'incolumità fisica degli alunni e degli operatori della scuola) o per l'impossibilità di sostituire docenti assenti, solo per le classi costituite da studenti maggiorenni.

#### *Art. 5 - Uscita dalle aule durante le lezioni e al cambio d'ora*

Prima della fine della seconda ora non è consentita l'uscita dalle aule se non in casi eccezionali. I docenti valuteranno caso per caso l'opportunità delle uscite e vigileranno perché le stesse siano di breve durata e non frequenti. Non è consentita l'uscita contemporanea di più alunni della stessa classe. Non è consentita l'uscita degli studenti dall'aula al cambio d'ora.

#### *Art. 6 - Spostamenti degli studenti per attività didattica*

Nei trasferimenti da un'aula all'altra o ai laboratori, gli studenti devono muoversi con ordine e senza creare confusione o arrecare disturbo alle altre classi.

L'accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo in presenza dei docenti.

Nei laboratori è proibito utilizzare le strumentazioni senza l'autorizzazione del docente.

#### *Art. 7 – Ricreazione*

Durante la terza ora (dalle 10:50 alle 11:00, nella sede centrale, e dalle 10:40 alle 10:50, nella sede distaccata) si svolge un intervallo per consentire agli studenti una pausa dal lavoro didattico.

Durante tale periodo, gli studenti devono restare sul piano e lungo il corridoio nel quale è collocata la propria aula. Sono comunque tenuti ad un comportamento corretto e responsabile.

Al termine della ricreazione gli studenti devono rientrare tempestivamente in classe.

I docenti e i collaboratori scolastici svolgono funzioni di vigilanza.

La suddetta proposta di scansione oraria è suscettibile di modifiche in base all'organizzazione dei plessi scolastici e agli accordi da definire con la Regione Molise per l'armonizzazione degli orari delle corse degli autobus con gli orari di ingresso e uscita degli studenti.

#### *Art. 8 - Utilizzo dei distributori automatici*

È consentito l'utilizzo dei distributori automatici ad un alunno per volta secondo l'orario stabilito e comunque successivamente alla prima ora di lezione, previa autorizzazione del docente.

È fatto divieto di consumare le bevande nelle aule e comunque lontano dai distributori.

#### *Art. 9 - Assenze e giustificazioni*

Le assenze e i ritardi vanno debitamente giustificati, comprese le assenze dalle lezioni di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme, annotate dal docente sul registro elettronico.

Le assenze eccedenti i cinque giorni debbono essere giustificate, in caso di malattia, con certificazione del PLS o del MMG (art. 24, DPR 22 dicembre 1967 n. 1518) – ; negli altri casi, con dichiarazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale che attesti i seri e inderogabili motivi per cui l'assenza si è prolungata. Nel caso di assenze frequenti o di motivazioni poco chiare, il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di classe possono convocare le famiglie per eventuali supplementi di giustificazione.

In particolare, si richiama l'art. 12 della L. 159/2023 *“Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento*

*dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge”.*

#### *Art. 10 - Frequenza minima*

Ai fini della validità dell'anno scolastico - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

L'istituzione scolastica può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite:

- assenze per gravi motivi di salute, adeguatamente documentate attraverso certificazioni mediche, continuative superiori a 5 giorni (per gravi patologie, ricoveri ospedalieri, allontanamento dalla comunità scolastica per malattie contagiose) o ricorrenti (per malattie croniche, patologie particolari, ricoveri ospedalieri frequenti, terapie periodiche);
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche, artistiche e musicali, anche organizzate da Enti esterni all'Istituto, in particolare trattandosi di allievi che abbiano avuto il riconoscimento dello status di Studente-Atleta e usufruiscono di un Piano Formativo Personalizzato;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese, che considerano il sabato come giorno di riposo (Intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno e tra lo Stato e le Comunità Ebraiche Italiane);
- assenze ascrivibili a impedimenti per situazioni di disagio e diversa abilità.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Le deroghe al limite delle assenze vengono stabilite annualmente con delibera del Collegio Docenti.

#### *Art. 11 Alunni che non si avvalgono dell'IRC*

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica potranno scegliere tra le opzioni offerte dall'Istituto, compilando all'inizio dell'anno scolastico la modulistica fornita dalla Segreteria didattica.

Se l'ora di IRC coincide con la prima o l'ultima ora della giornata, gli allievi potranno entrare un'ora dopo o uscire un'ora prima, previa autorizzazione iniziale della famiglia. Di tale circostanza deve risultare annotazione permanente nel registro elettronico.

Le ore di IRC non svolte dagli alunni che non si avvalgono non concorreranno al calcolo del monte ore obbligatorio previsto per legge per la validità dell'anno scolastico.

#### *Art. 12 Esoneri*

Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie per l'intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore e la certificazione medica attestante l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista. Ciò non esime l'allievo dal seguire la parte teorica ed essere valutato sulla medesima.

#### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL LICEO MUSICALE**

Le seguenti disposizioni non sostituiscono le “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE” ma le integrano in ragione delle peculiarità delle attività pomeridiane del Liceo Musicale.

Pertanto, premesso che, in orario pomeridiano, dovranno essere osservate le stesse disposizioni indicate per quello antimeridiano, si precisa quanto segue:

*Art. 1 – Orario di inizio delle lezioni di “Laboratorio di Musica d'insieme” e di “Esecuzione e interpretazione 1° e 2° strumento”*

Gli orari delle lezioni di “Laboratorio di Musica d'insieme” e di “Esecuzione e interpretazione 1° e 2° strumento” dovranno iniziare in perfetto orario (il docente deve trovarsi già in aula e il ritardo degli studenti deve essere segnalato sul registro di classe e personale e, se avvenuto per futili motivi, registrato fra le annotazioni disciplinari) e dovranno concludersi secondo gli orari previsti. È infatti necessario evitare che il docente dell'ora successiva debba attendere provocando slittamento di orari.

*Art. 2 - Vigilanza durante gli intervalli fra le lezioni di “Laboratorio di Musica d'insieme” e di “Esecuzione e interpretazione 1° e 2° strumento”*

Collaboratori scolastici e Docenti dovranno vigilare sugli studenti del Liceo Musicale affinché, negli intervalli fra una lezione e l'altra di “Laboratorio di Musica d'insieme” e di “Esecuzione e interpretazione — 1° e 2° strumento”, non si trovino nei locali scolastici senza vigilanza e senza utilizzare il tempo in modo didatticamente proficuo. Potrà costituire valida alternativa trattenersi nelle classi in cui si svolgono le lezioni di Strumento (anche di Strumenti diversi da quelli da loro studiati) o dedicarsi allo studio preparatorio alle proprie lezioni.

*Art. 3 – Uscite anticipate per esigenze degli studenti*

I docenti delle ore antimeridiane devono avere cura di segnalare sul registro di classe le richieste, autorizzate dal Dirigente, di uscita anticipata rispetto alle lezioni pomeridiane.

Qualora l'uscita anticipata sia stata richiesta dai genitori successivamente alle ore 13:00, i collaboratori scolastici devono farne pervenire comunicazione ai docenti delle discipline interessate e consegnare loro l'apposita documentazione.

Qualora nessuna segnalazione di uscita anticipata sia pervenuta loro, i docenti di “Laboratorio di Musica d'insieme” e di “Esecuzione e interpretazione 1° e 2° strumento” dovranno verificare se gli studenti risultino assenti anche negli orari antimeridiani e nelle lezioni precedenti alla propria e, ove così non fosse, dovranno annotarlo sul registro personale e segnalarlo al docente coordinatore di classe per i provvedimenti del caso e, in primo luogo, per la comunicazione alle famiglie.

## CAPO II - DOCENTI

Il presente Capo individua le modalità di organizzazione della vigilanza nei diversi momenti della giornata scolastica, durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

Gli stage e gli Erasmus sono regolati da norme ad hoc, collegate alle funzioni e ai compiti assegnati al “docente accompagnatore”

*Art. 1 - Obblighi di vigilanza del personale docente*

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti:

- a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi;
- ad effettuare sollecitamente gli spostamenti da una classe all'altra al cambio d'ora e, qualora si preveda la necessità, in via eccezionale, di dover rimanere anche oltre la conclusione dell'ora, assicurarsi preventivamente che nessuna classe resti priva di docente e di vigilanza;
- ad affidare la classe, in caso di temporanee, motivate e brevi assenze, al collaboratore scolastico addetto ai locali, accertandosi sempre che il personale possa esercitare un'adeguata vigilanza sulla classe;
- a vigilare affinché non vengano utilizzati cellulari e dispositivi elettronici personali se non per obiettivi didattici individuati ed esplicitati; controllarne rigorosamente il corretto utilizzo anche nei laboratori o in altri contesti esterni all'aula;
- a vigilare sugli studenti durante la “ricreazione”, prestando attenzione affinché rispettino l'orario di rientro in classe al termine dell'intervallo e, durante lo stesso, osservino un comportamento corretto,

rispettoso delle regole, che non comprometta la sicurezza di alcuno. La vigilanza spetta ai docenti in servizio nella classe alla terza ora;

- ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
- a vigilare sul rispetto degli orari di ingresso e di uscita degli studenti; ripetuti ritardi o uscite anticipate vanno comunicati al coordinatore di classe;
- ad accompagnare gli studenti, durante il tragitto dall'aula ai laboratori, e viceversa, e dall'aula ai luoghi esterni all'edificio dove si svolgano attività didattiche (palestra, auditorium Ex Gil, ecc...) ed effettuare la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

#### *Art. 2 - Obblighi ulteriori del personale docente*

I docenti devono altresì:

- compilare il registro di classe e quello personale con molta attenzione e precisione;
- comunicare almeno tre giorni prima l'assenza oraria o giornaliera dal servizio. Nei casi di necessità ed urgenza, possono comunicare dette assenze il giorno stesso in cui si verificano, tramite email da inoltrare all'indirizzo [cbpm040008@istruzione.it](mailto:cbpm040008@istruzione.it) o tramite Sportello digitale presente nel RE entro le 7.45 del giorno stesso, provvedendo ad integrare successivamente la comunicazione con la documentazione del caso ove richiesto dalle norme;
- se la classe è assente, rimanere a disposizione per eventuali supplenze; se l'assenza è ingiustificata, darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico o ai collaboratori;
- procedere alla lettura puntuale delle disposizioni contenute nelle circolari e negli avvisi mediante il quotidiano controllo della casella di posta elettronica;
- attenersi sempre alle indicazioni relative alla sicurezza contenute nel Piano di emergenza, o impartite anche verbalmente in caso di necessità, e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni;
- comunicare il giorno stesso al Dirigente scolastico o al collaboratore del Dirigente, verbalmente e per iscritto con relazione dettagliata sui fatti avvenuti, ogni infortunio relativo agli alunni e ad ogni soggetto presente all'interno della scuola;
- attenersi scrupolosamente alle autorizzazioni al trattamento dei dati personali, consegnate a ciascuno, e alle relative linee guida.

Per garantire la sicurezza dei dati personali e, in particolare, di quelli sensibili vanno adottate le seguenti misure operative:

- riporre in apposito cassetto, da chiudere con chiavi custodite personalmente, i seguenti documenti:
  - a) i certificati medici esibiti per la giustificazione delle assenze o per altri motivi, avendo cura di consegnarlo alla Segreteria didattica il prima possibile.
  - b) qualunque altro documento contenente dati personali degli alunni.
- verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell'armadio o cassetto, segnalando tempestivamente ai docenti Collaboratori del Dirigente eventuali anomalie;
- commissionare le fotocopie rispettando le disposizioni normative che ne regolano la possibilità di utilizzo e solo per gli usi strettamente necessari, come la somministrazione delle prove scritte, e provvedere a farlo personalmente (e non incaricando gli studenti).

#### *Art. 3 – Tempistica nella correzione delle verifiche scritte*

Le valutazioni delle prove scritte vanno comunicate agli alunni in tempi brevi e, comunque, prima della successiva verifica scritta. I tempi sono deliberati dai consigli di classe (per lo più non superiori a 15 giorni), vanno inseriti nella programmazione di classe e vanno scrupolosamente rispettati.

La valutazione sarà comunicata allo studente e, per il tramite del registro elettronico, alle famiglie.

#### *Art. 4 – Lezioni private, esercizio della libera professione*

Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto.

Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.

Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il Dirigente scolastico può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla, sentito il Consiglio di Istituto. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Il personale docente può esercitare la libera professione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sempre che la suddetta attività non sia di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio.

## CAPO III - OBBLIGHI DI VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI

### *Art. 1 – Obblighi di vigilanza dei collaboratori scolastici*

Il collaboratore è addetto ai servizi generali della scuola quali:

- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;
- la pulizia nei luoghi di pertinenza della scuola e nei punti di accesso, nei corridoi interni e nelle aule e nei laboratori;
- vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto;
- custodia e sorveglianza sui locali scolastici;
- collaborazione con i docenti;
- al fine di rendere effettivo il diritto all'inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Il collaboratore scolastico in servizio presso la palestra esterna vigilerà:

- sull'ingresso e l'uscita degli alunni, sempre accompagnati dai docenti di Scienze motorie;
- sul corretto uso della struttura sportiva.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei professori debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, il subitaneo avviso all'ufficio di Dirigenza.

I collaboratori scolastici segnaleranno ogni ostacolo alle vie di fuga o situazioni che possano costituire ostacolo o pericolo alle vie di fuga o a qualunque altro luogo e provvederanno a rimuoverli.

## CAPO IV - STUDENTI

*Art. 1 -* Agli studenti è garantita una formazione qualificata, personalizzata e attenta ai bisogni formativi. La scuola assicura la libertà di apprendimento nel rispetto della professionalità del corpo docente. Il diritto all'apprendimento si realizza anche con percorsi individualizzati (didattica per livelli, recupero, approfondimento, tutoring, mentoring) che promuovono il successo formativo. Le attività di orientamento mirano a consolidare attitudini, responsabilità e capacità di scelta.

### *Art. 2 – Diritti*

Sono integralmente richiamati i diritti enunciati all'art. 2 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998. Si sottolinea in particolare quanto segue:

Lo studente ha diritto:

- ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. A tal fine, i Dirigenti scolastici e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro

competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico;

- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- a potersi pronunciare riguardo alle decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Gli studenti devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali;
- al rispetto della libertà culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.

La scuola tutela il diritto alla riservatezza.

### *Art. 3 – Doveri*

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- adottare comportamenti che non rechino disturbo allo svolgimento dell'attività didattica e al regolare funzionamento della scuola;
- rimanere in aula durante il cambio d'ora, mantenendo un atteggiamento corretto evitando di arrecare disturbo alle altre classi. E' vietato assolutamente agli studenti allontanarsi dall'aula senza autorizzazione; eventuali permessi di uscita debbono essere richiesti al docente che subentra;
- avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A, dei compagni e di qualsiasi persona che operi nella comunità scolastica un comportamento corretto, ispirato al principio del rispetto reciproco;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento dell'istituto;
- osservare il divieto di fumare nei bagni o in qualunque altro luogo della scuola, compresi gli spazi aperti di pertinenza del liceo;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno alle persone e al patrimonio della scuola. Di eventuali danni arrecati all'arredamento sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati o, in mancanza di questi, l'intera scolaresca. La scuola non è responsabile di beni, preziosi o altri oggetti che siano stati lasciati incustoditi o smarriti al suo interno;
- osservare scrupolosamente il divieto dell'uso del telefono cellulare e di analoghi dispositivi elettronici durante tutte le attività scolastiche. L'utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito, su autorizzazione del docente per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell'ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della "cittadinanza digitale".

### *Art. 4 – Doveri – permanenza nei locali della scuola*

Gli studenti non possono sostare nei locali della scuola al di fuori del proprio orario di lezione o di attività extracurricolari (lezioni di strumento o di laboratorio di musica d'insieme, sportello, corso di recupero, attività di ampliamento dell'offerta formativa, ecc.), senza vigilanza.

### *Art. 5 - Criteri di valutazione del comportamento*

- Comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i compagni
- Uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola
- Rispetto delle regole
- Frequenza e puntualità
- Partecipazione attenta alle lezioni e alle attività educative e formative
- Rispetto delle consegne

*Profili di riferimento per l'assegnazione del voto di comportamento:*

**Voto 10** - L'alunno/a è sempre molto corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Rispetta il regolamento di istituto e tiene un comportamento ineccepibile e responsabile in ogni attività scolastica. Ha frequentato con assiduità le lezioni e ha rispettato gli orari. Nel caso di assenze ha giustificato con tempestività. Ha seguito con interesse continuo e partecipa le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo e di aiuto all'interno della classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica. Ha adempiuto alle consegne in maniera puntuale e continua. È sempre fornito/a del materiale necessario.

**Voto 9** - L'alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Rispetta il regolamento di istituto e tiene un comportamento responsabile nelle attività scolastiche. Ha frequentato con assiduità le lezioni e ha rispettato gli orari. Nel caso di assenze ha giustificato con tempestività. Ha seguito con interesse continuo le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo all'interno della classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica. Ha adempiuto alle consegne in maniera puntuale e continua. È sempre fornito/a del materiale necessario.

**Voto 8** - L'alunno/a, nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, è sostanzialmente corretto/a. Rispetta il regolamento di istituto, ma ha ricevuto alcuni solleciti verbali a migliorare. Ha frequentato con regolarità le lezioni, ha rispettato gli orari, ha giustificato nei tempi prescritti le assenze nella generalità dei casi, pur con delle eccezioni. Ha seguito con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e generalmente ha collaborato alla vita scolastica. Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente fornito/a del materiale necessario.

**Voto 7** - Il comportamento dell'alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola non è sempre corretto. Non sempre ha rispettato il regolamento di Istituto, ha ricevuto richiami verbali e ha a suo carico richiami scritti. Si è assentato frequentemente e/o non ha giustificato con regolarità. Ha accumulato molti ritardi. Ha seguito in modo passivo e marginale l'attività scolastica; ha collaborato raramente alla vita della classe e dell'Istituto. Molte volte non rispetta le consegne e non è fornito/a del materiale scolastico.

**Voto 6** - Il comportamento dell'alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola spesso non è corretto. Utilizza in maniera trascurata ed impropria il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. Ha violato frequentemente il regolamento di istituto. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato sanzionato con l'allontanamento dalla comunità scolastica. Ha accumulato un elevato numero di assenze e ritardi finalizzati ad evitare alcune attività didattiche. Non ha giustificato regolarmente. Ha partecipato con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso stato/a causa di disturbo durante le lezioni. Ha rispettato solo saltuariamente le consegne scolastiche. Spesso non è fornito/a del materiale scolastico.

**Voto 5** - Il comportamento dell'alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è molto scorretto e non rispettoso delle persone. Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. Ha violato ripetutamente il regolamento. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato/a sanzionato/a con l'allontanamento dalla comunità scolastica in conseguenza di comportamenti gravi e che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Ha accumulato un elevato numero di assenze rimaste per la maggior parte ingiustificate. Non ha mostrato alcun interesse per le attività didattiche ed è stato/a sistematicamente causa di disturbo durante le lezioni. Non ha rispettato le consegne scolastiche ed è stato/a sistematicamente privo/a del materiale scolastico. Non ha mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

Per l'attribuzione del voto, è possibile che non siano presenti tutti, o tutti in eguale misura, gli aspetti considerati nel profilo di riferimento, ma che risulti la presenza di quelli che il Consiglio ritiene fondamentali a contraddistinguere le peculiarità del comportamento dello studente rispetto al profilo stesso. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, si potrà tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di Educazione civica.

In base alla LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi

scolastici differenziati" (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2024):

- il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico;  
- nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe sospende il giudizio e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare:

1) prima dell'inizio della classe successiva e, a mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o con valutazione non sufficiente ci sarà la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

2) in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo;

- nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;

- il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

#### *Art. 6 – Norme di comportamento durante le uscite*

Durante le uscite di qualunque tipo (viaggi d'istruzione, stage, uscite didattiche, visite guidate, ecc..), gli studenti sono tenuti ad adottare un comportamento corretto e prudente, che eviti danni a persone o a cose, per tutta la durata del viaggio. In particolare sono tenuti a:

- rispettare gli orari;
- non allontanarsi dal gruppo classe e dai docenti. Non sono consentite uscite senza accompagnamento dei docenti;
- informare i docenti accompagnatori di ogni problema che dovesse insorgere;
- mantenere le camere e il posto letto assegnati all'inizio;
- rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente visitato;
- avere un comportamento corretto nei confronti dei vari prestatori di servizio (il personale degli alberghi, autisti, guide ecc.);
- evitare di turbare il diritto alla quiete degli altri ospiti dell'albergo.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dai docenti accompagnatori, previo contatto con il Dirigente Scolastico, se necessario, solo per motivate esigenze didattico organizzative.

I danni a persone o a cose, compreso il danno di immagine eventualmente arrecato alla scuola, saranno addebitati al responsabile, se individuato, o all'interno del gruppo classe.

Il giorno dopo il rientro gli studenti devono presentarsi a scuola con puntualità.

#### *Art. 7 - Codice disciplinare (ai sensi del D.P.R. n° 249/98 integrato dal successivo D.P.R. n° 235/07)*

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Gli organi preposti alla sanzione disciplinare terranno conto di:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza e imprudenza, rilevanza dei doveri violati;
- grado del danno o del pericolo causato;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente e ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;
- concorso di più studenti nel comportamento scorretto.

In nessun caso potrà essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

#### *Art. 8 - Sanzioni disciplinari*

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

A. richiamo verbale per comportamento negligente, per occasionale e non grave turbamento dell'attività didattica, per parole, gesti e atti occasionalmente non rispettosi del docente, del Dirigente scolastico, del personale della scuola e dei compagni e per violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate

dal regolamento interno;

B. richiamo scritto per comportamento abitualmente negligente o ripetutamente turbativo dell'attività didattica, per atti e comportamenti ripetutamente non rispettosi del docente, del Dirigente Scolastico, del personale della scuola e dei compagni, per reiterate violazioni non gravi delle norme di sicurezza;

C. sospensione fino a dieci giorni per gravi scorrettezze, offese o molestie verso i compagni, i docenti, il personale della scuola, il personale anche esterno utilizzato nella scuola; disturbo continuato durante le lezioni, danneggiamento volontario delle attrezzature, del patrimonio e degli spazi della scuola; danneggiamento volontario, sottrazione o tentativo di sottrazione di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri. Per lo studente che sia incorso nella sanzione della sospensione superiore a due giorni, nei dodici mesi successivi alla sanzione, il Consiglio di classe stabilirà se potrà partecipare ai viaggi di istruzione o ad altre attività integrative individuate dallo stesso Consiglio di classe. Ove venga stabilito che lo studente non vi partecipi, durante il periodo previsto per viaggi, visite o attività, egli dovrà frequentare le lezioni in altra classe dello stesso anno di corso;

D. allontanamento dalla scuola da dieci a quindici giorni per recidiva nei comportamenti di cui alla lettera C, per comportamento violento e potenzialmente pericoloso rilevato dal personale di vigilanza. Ai fini dell'applicazione della recidiva, si tiene conto delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico e di quello precedente;

E. allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore ai 15 giorni, commisurata alla gravità dei fatti, in caso di aggressioni fisiche a persone, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale e di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;

F. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame finale in caso di recidiva delle condotte illecite di cui alla lettera E ovvero per atti di violenza grave o tali da ingenerare un elevato allarme sociale.

Per fatti e/o comportamenti verificatisi all'interno della scuola e aventi rilievo penale, il Dirigente scolastico provvederà ad informare le competenti Autorità.

Per le condotte di cyberbullismo, si richiama il CAPO VIII di questo regolamento e si attuano le procedure contenute nella L. 71/2017 e della L. 70/2024.

#### *Art. 9 – Sanzioni disciplinari per infrazioni durante le uscite*

Le regole di cui all'art. 5 trovano applicazione anche per infrazioni commesse durante le uscite genericamente intese (viaggi d'istruzione, stage, uscite didattiche, visite guidate, ecc.).

Nella valutazione dei comportamenti si terrà conto anche dei pregiudizi arrecati a persone esterne alla scuola (prestatori di servizi, ospiti dell'albergo, ecc.) o a cose non appartenenti al patrimonio scolastico.

#### *Art. 10 – Misure alternative alla sanzione dell'“allontanamento”*

La sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni comporta l'allontanamento dello studente dalla scuola per tutta la durata della sanzione; tuttavia, su richiesta dello studente se maggiorenne o degli esercenti la responsabilità genitoriale per i minorenni, è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica - attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, ecc.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola attiva un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che mira all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### *Art. 11 - Organi competenti ad irrogare sanzioni*

Ai sensi del DPR n. 235/2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 249/1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse nella scuola secondaria”, gli organi competenti ad irrogare le sanzioni sono i seguenti:

- il docente, le sanzioni di cui alla lettera A. e B. dell'articolo 4;
- il Dirigente scolastico, per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola;
- il Consiglio di classe, per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
- il Consiglio d'Istituto, per le sanzioni che comportano l'allontanamento per una durata superiore a quindici giorni e per quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

#### *Art. 12 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni*

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessario l'irrogazione della stessa.

Nel caso di mancanze disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola, il Dirigente Scolastico, assunte le informazioni su fatti e comportamenti oggetto del procedimento, in presenza di altri soggetti, contesta verbalmente gli addebiti al responsabile e ne informa per iscritto la famiglia, fissando un termine per l'eventuale esposizione delle ragioni dell'interessato. All'audizione a difesa possono intervenire, oltre allo studente e ai suoi genitori, anche altri soggetti chiamati a testimoniare sui fatti e sui comportamenti tenuti. Possono essere presentate anche memorie difensive, sottoscritte dai genitori, in caso di minore età dello studente, o direttamente dallo studente, qualora sia maggiorenne. Scaduto il termine fissato per la difesa, il Dirigente Scolastico convoca l'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, la scuola dovrà esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico” (art. 1, co. 9 bis DPR n.235/2007).

## CAPO V REGOLAMENTO SULL'USO DEI CELLULARI E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

#### *Art. 1 – Uso dei cellulari e di analoghi dispositivi elettronici*

È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici, anche in modalità silenziosa, durante le attività didattiche, comprese quelle di arricchimento dell'offerta formativa (viaggi di istruzione, uscite didattiche, ecc.) e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito nella Circolare n. 30/2007 “*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*”, nella Circolare Ministeriale del 19 dicembre 2022, n. 107190 “*Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe*” e nel Decreto Ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024 “*Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*” che includono l'obiettivo di promuovere **competenze digitali etiche** e incoraggiano un uso consapevole e sicuro delle tecnologie.

Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi o negli appositi contenitori se presenti nelle singole aule.

Durante le ore di lezione è consentito l'uso dei cellulari solo per esigenze didattiche e previa autorizzazione del docente.

Eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio/video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.

Eventuali fotografie o riprese audio/video, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

#### *Art. 2 – Sanzioni*

Gli studenti sorpresi ad utilizzare tali dispositivi saranno convocati dal Dirigente (o suo delegato) che ne avvertirà la famiglia e saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro elettronico. Verrà predisposto altresì il ritiro del dispositivo fino al termine dell'attività didattica. Il C.d.C. potrà stabilire un'eventuale sospensione da uno a tre giorni.

Gli studenti sorpresi ad effettuare foto o riprese video non espressamente autorizzate saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, eventuale denuncia alle autorità competenti e sospensione di 5 giorni stabilita dal C.d.C.

Gli studenti che diffondessero materiale audio, video e fotografico su qualsiasi mezzo di comunicazione senza espressa autorizzazione, saranno sanzionati con nota disciplinare sul registro, denuncia alle autorità competenti e sospensione di 15 giorni stabilita dal C.d.C.

Nei casi più gravi, qualora la diffusione di tale materiale dovesse configurare fenomeno di bullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Restano ferme le disposizioni previste dagli artt. 6 e ss. del CAPO IV in quanto compatibili.

## CAPO VI – RAPPORTI NELL'AMBITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

#### *Art. 1 - Rapporti Studenti - Istituzione*

Relativamente alle attività interne alla Scuola, siano esse di carattere curricolare o extracurricolare, gli alunni devono:

- rispettare il personale della Scuola, docente o non docente, indipendentemente dalle specifiche funzioni;
- mantenere un comportamento civile, responsabile ed educato;
- colloquiare con l'Istituzione attraverso i propri rappresentanti;
- inoltrare richieste agli organismi competenti per iscritto.

#### *Art. 2 - Rapporti Scuola-Famiglia*

Il criterio base è favorire, pur nella specificità dei ruoli, la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola. Il Liceo, pertanto, mantiene i rapporti con le famiglie sia attraverso i rappresentanti dei Genitori, eletti negli organi collegiali, sia attraverso contatti diretti.

Le comunicazioni relative alle valutazioni sono effettuate attraverso il registro elettronico.

Ogni altro elemento relativo al profitto, al comportamento, alla crescita culturale degli alunni e ad eventuali problemi viene comunicato, tempestivamente, attraverso il registro elettronico, nel corso degli incontri periodici e durante i colloqui individuali, o attraverso l'e-mail istituzionale.

Il calendario degli incontri periodici è reso noto tramite pubblicazione sul sito.

## CAPO VII - ATTIVITA' SCOLASTICHE

#### *Art. 1 – Gli Organi collegiali e loro competenze*

##### Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all'ambito disciplinare e legato all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori
- due rappresentanti degli studenti.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

Vengono, comunque, designati due docenti dal Consiglio di Istituto, ovvero un membro effettivo e un membro supplente, ed eletti due studenti, un membro effettivo e uno supplente e, allo stesso modo, due genitori.

In caso di incompatibilità o decadenza di un componente, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Se non vi sono altri non eletti, si procede ad elezioni suppletive.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

All'Organo di garanzia, che prende il nome di Comitato di Garanzia, sono rivolti i ricorsi, da parte di chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti. I ricorsi debbono essere presentati al Comitato entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione. Il Comitato decide entro il termine di dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Comitato di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249, e successive modifiche e integrazioni, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

#### Comitato degli studenti e dei genitori

I rappresentanti degli studenti e dei genitori, eletti in ciascun consiglio di classe, costituiscono i rispettivi comitati. L'insediamento dei comitati avviene dopo l'elezione dei rappresentanti per iniziativa del Dirigente Scolastico. Ciascun comitato nomina un suo presidente, il quale, secondo le norme del presente regolamento, convoca le successive riunioni.

Le riunioni avvengono di pomeriggio, previo accordo con il Dirigente Scolastico.

Per la difficoltà derivante dalla residenza fuori sede della maggioranza degli studenti, previo accordo con il Dirigente Scolastico, il comitato degli studenti, per la trattazione di questioni urgenti, può essere convocato anche di mattina a conclusione dell'orario delle lezioni.

Alcune delle sue funzioni sono: - convocazione dell'Assemblea studentesca di Istituto, - controllo al fine di garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea, - formulazione di proposte e pareri in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

#### Assemblee

Le assemblee sono "occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della

scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. Possono essere di classe o d'Istituto. Gli studenti hanno il diritto e il dovere, ma non l'obbligo, di partecipare alle assemblee.

#### Assemblea di classe

Le assemblee di classe, della durata massima di due ore, possono svolgersi una volta al mese (a partire da ottobre e con esclusione del mese di maggio).

Le assemblee di classe sono da considerarsi parte integrante dell'attività didattica. Vanno richieste dai rappresentanti di classe al Dirigente scolastico che le deve autorizzare, con almeno 3 giorni di anticipo sulla data del loro svolgimento. La richiesta, su modello appositamente predisposto, deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dei docenti in servizio nelle ore di svolgimento dell'assemblea.

Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e nelle ore di lezione delle stesse discipline.

Gli studenti impegnati nelle assemblee di classe sono tenuti al rispetto del Regolamento di Istituto, soprattutto per quanto attiene agli spostamenti all'interno della scuola, che devono avvenire solo per improcrastinabili esigenze, segnalate al personale in vigilanza, e uno per volta.

L'ordinato svolgimento dell'assemblea e l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti devono essere assicurati dai rappresentanti di classe che presiedono a turno l'assemblea in collaborazione con il personale in servizio.

Qualora il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori, può richiedere l'intervento del Dirigente o del suo collaboratore di plesso per la sospensione dell'assemblea. Può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

All'assemblea di classe, in base alla normativa, possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Dell'assemblea di classe va redatto da parte degli alunni un verbale da consegnare presso l'ufficio di Segreteria che lo sottoporrà all'attenzione del Dirigente.

#### Assemblea d'Istituto

Le assemblee di Istituto possono svolgersi con cadenza mensile, a partire da ottobre e fino al mese di aprile, per la durata massima dell'intero orario di una mattina di lezione. Vanno richieste al Dirigente scolastico che le deve autorizzare, con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di svolgimento, da parte del comitato studentesco o dalla maggioranza dei rappresentanti di classe.

L'informazione alle famiglie, relativa alle assemblee di Istituto, viene divulgata tramite circolare pubblicata sul sito istituzionale e sul Registro di classe.

La richiesta deve contenere un articolato ordine del giorno.

Gli argomenti da trattare devono riguardare la scuola o la società e devono essere preventivamente concordati con il Dirigente Scolastico.

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico su appositi moduli e deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta del comitato studentesco, sopra menzionato, o da almeno 1/10 degli studenti della Scuola.

Può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto o dal Dirigente Scolastico previa richiesta formale dei rappresentanti.

I docenti, secondo il loro impegno orario, rimarranno a scuola durante l'assemblea. Se l'assemblea, per qualsiasi motivo, dovesse terminare prima dell'ora prevista, gli studenti rientreranno nelle aule e l'attività didattica riprenderà secondo l'orario delle lezioni. Qualora l'assemblea si svolgesse in locali esterni alla scuola, i docenti accompagneranno gli alunni e sosterranno nei pressi dei suddetti locali secondo l'orario di servizio.

All'assemblea di istituto, in base alla normativa, possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Il Dirigente Scolastico (o i responsabili di sede da lui delegati) ha il potere di sospendere l'assemblea di

istituto nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle stesse.

#### Rappresentanti degli studenti eletti nella Consulta Provinciale degli Studenti

I rappresentanti sono eletti con le stesse modalità dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e durano in carica due anni. Tali elezioni, così come indicato all'interno del DPR 567/96, devono avvenire entro il 30 ottobre.

Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

#### Assemblea dei genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere problemi della scuola o delle classi dei propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di Istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe o i docenti. Il Dirigente scolastico deve essere informato del motivo di convocazione dell'assemblea e autorizza l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe.

### *Art. 2 - Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali*

#### Convocazione

La convocazione degli organi collegiali viene disposta con circolare con un preavviso di cinque giorni rispetto alla data della riunione, salvo i casi di urgenza.

La convocazione del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe è effettuata dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico può convocare l'organo collegiale anche su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri.

La convocazione dei Consigli di classe viene fatta dal Dirigente scolastico con avviso scritto per i genitori e per gli alunni almeno 5 giorni prima (2 gg. in caso di urgenza) e con indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora di inizio e della durata.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei suoi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima riunione, il Consiglio elegge, secondo le norme vigenti, il presidente ed eventualmente il vicepresidente. Il presidente provvede alle successive convocazioni del Consiglio d'Istituto.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno che saranno trattati nella seduta. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

#### Funzionamento degli organi collegiali

Le riunioni dei Consigli di Classe, per la programmazione, la realizzazione e la verifica delle attività didattico-educative, avvengono secondo la programmazione del piano delle attività del personale docente.

Il Consiglio di Istituto si riunisce ogniqualvolta debba provvedere agli adempimenti di propria competenza individuati dall'art. 8 del D.Lgs. n. 297/1994 e dall'art. 1, c. 129 della Legge n. 107/2015.

Per quanto attiene al funzionamento degli organi collegiali e per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel DPR 416/74, nella C.M. 16 aprile 1975 n. 105 (Regolamento tipo) e nella Legge n. 107/2015.

Per le attività non deliberative del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, le riunioni possono svolgersi anche a distanza (art. 44, comma 6, CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021);

#### Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito web della Scuola, alla sezione "Albo on line" e/o "Amministrazione Trasparente", della documentazione per la quale le disposizioni normative sulla "Trasparenza" lo prevedono.

### *Art. 3 - Relazioni periodiche del Dirigente Scolastico*

Il Dirigente Scolastico presenta periodicamente al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della Scuola (art. 25 D.Lgs. n. 165/2001).

## Capo VIII – SEZIONE “Prevenzione e contrasto del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo” INTEGRAZIONE DELLA LEGGE N. 71 DEL 29.05.2017 AI SENSI DELLA L. 70/2024 – DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

### *Premessa*

Per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

La recente Legge 17 maggio 2024 n. 70 ha introdotto significative modifiche alla normativa sul bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane.

Ecco i principali cambiamenti:

- Estensione della normativa: La legge amplia l'ambito di applicazione della precedente Legge 71/2017, includendo non solo il cyberbullismo, ma anche il bullismo tradizionale;
- Adozione di un codice interno: Ogni istituzione scolastica è tenuta ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Questo codice deve definire procedure e misure specifiche da attuare in caso di episodi di bullismo;
- Istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio: Le scuole devono istituire un tavolo di monitoraggio composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti del settore, con l'obiettivo di monitorare e affrontare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- Obblighi del Dirigente scolastico: Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è obbligato a informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e ad applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali, promuovendo iniziative educative adeguate;
- Istituzione della "Giornata del rispetto": È stata istituita la "Giornata del rispetto" il 20 gennaio di ogni anno, dedicata ad attività di sensibilizzazione sul rispetto reciproco e sul contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione;
- Individuazione del Team Antibullismo;
- Creazione di un Team per l'Emergenza costituito dal Dirigente Scolastico e dai Referenti per il Bullismo, coadiuvati dai docenti di classe, dagli altri membri del Team Antibullismo e dal docente impegnato nello “sportello d’ascolto” o in attività di mentoring. Il Team si occuperà della gestione del caso con la scelta dell'intervento più adeguato da attuare e del monitoraggio della situazione per valutare nel tempo l'efficacia degli interventi.

# Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

(ai sensi della Legge 17 maggio 2024, n. 70)

## Art. 1 – Finalità

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

Il presente Codice ha lo scopo di:

- prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo;
- tutelare le vittime;
- educare alla cittadinanza digitale e alla convivenza civile;
- promuovere un clima scolastico inclusivo e rispettoso.

## Art. 2 – Definizioni

**Bullismo:** ogni comportamento aggressivo, ripetuto e intenzionale, volto a esercitare potere o controllo su un'altra persona.

**Cyberbullismo:** qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, diffamazione, furto d'identità o diffusione illecita di dati a danno di minori, realizzata tramite mezzi telematici.

## Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica:

- all'interno degli spazi scolastici;
- durante le attività scolastiche e parascolastiche (inclusi viaggi e uscite didattiche);
- in contesti digitali, qualora i comportamenti influenzino negativamente la vita scolastica.

## Art. 4 – Azioni preventive

La scuola attiva le seguenti azioni:

- percorsi di educazione all'affettività, all'empatia e al rispetto;
- formazione specifica per docenti e personale scolastico;
- sportelli di ascolto psicologico e pedagogico;
- attività di peer education;
- uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali;
- celebrazione della **Giornata del rispetto** (20 gennaio).

## Art. 5 – Rilevazione e segnalazione degli episodi

Gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale ATA possono segnalare episodi sospetti al Referente d'Istituto per il contrasto al bullismo e cyberbullismo.

La segnalazione può essere fatta anche in forma scritta o anonima (mediante apposita casella di posta elettronica o modulo dedicato).

Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un episodio, avvia tempestivamente una verifica dei fatti.

## Art. 6 – Interventi immediati

In caso di episodio accertato:

1. Il Dirigente informa le famiglie dei minori coinvolti;
2. Si attiva un **colloquio educativo** con le parti;
3. Viene convocato il **Tavolo interno di monitoraggio**, che valuta la gravità e propone misure correttive;
4. Viene definito un percorso di **educazione riparativa** o, nei casi più gravi, vengono applicate le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto.

## Art. 7 – Tavolo interno di monitoraggio

È composto da:

- Dirigente scolastico o suo delegato;
- Referenti bullismo e cyberbullismo;
- Animatore digitale;
- Docenti referenti per l'inclusione;
- Rappresentanti degli studenti;
- Rappresentanti dei genitori;
- Eventuali esperti esterni (es. psicologo scolastico).

Il tavolo si riunisce almeno una volta a quadrimestre o su richiesta del dirigente.

#### *Art. 8 – Misure educative e disciplinari*

- Attività riparative (lettere di scuse, incontri con le vittime, riflessioni guidate);
- Impegni scolastici di utilità collettiva;
- Sanzioni disciplinari graduate in base alla gravità;
- Percorsi di rieducazione con l'équipe psicopedagogica.

#### *Art. 9 – Collaborazione con le famiglie e le istituzioni*

La scuola promuove la collaborazione con:

- le famiglie, mediante incontri formativi e colloqui;
- i servizi sociali e le forze dell'ordine, nei casi previsti dalla legge;
- le associazioni del territorio che si occupano di educazione e prevenzione.

#### *Art. 10 – Monitoraggio e aggiornamento*

Il presente Codice viene monitorato annualmente e aggiornato dal Collegio dei Docenti, previo parere del Consiglio di Istituto, in base ai dati raccolti e all'evoluzione normativa.

## CAPO IX - UTILIZZAZIONE DEI LOCALI

#### *Art. 1. Uso della biblioteca e dei laboratori*

L'uso della biblioteca e dei laboratori è regolato dai rispettivi regolamenti ai quali si rinvia.

#### *Art. 2 Palestra e attrezzature sportive*

La palestra è a disposizione degli alunni per l'insegnamento di Scienze Motorie e per la pratica sportiva.

L'uso della palestra è regolamentato dai seguenti criteri:

- i docenti vengono coadiuvati dal personale non-docente, nominato dal Dirigente Scolastico;
- gli Alunni non devono accedere in palestra in assenza del docente;
- è vietato l'ingresso alla palestra a tutti gli alunni che non hanno lezione;
- gli alunni non devono portare oggetti di valore, del cui smarrimento la Scuola non è responsabile; non devono consumare cibi e bevande di alcun tipo, né usare cellulari; non devono uscire o allontanarsi dalla palestra senza autorizzazione del docente.

#### *Art. 3 Cortile interno*

L'uso del cortile interno alla scuola durante le assemblee di Istituto è permesso previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Le attività didattiche possono essere svolte nell'area del cortile compilando l'apposito registro di presenze. Su di esso i docenti devono apporre la propria firma e l'indicazione della classe.

Ogni docente garantisce che la classe mantenga un buon comportamento durante la permanenza nell'area.

#### *Art. 4 Ascensore*

L'uso dell'ascensore è riservato al personale della scuola, docenti e ATA ed eventualmente agli studenti infortunati o diversamente abili, se accompagnati.

## PUBBLICAZIONE E REVISIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento fa parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e gli è data pubblicità attraverso il sito web dell'Istituto.

Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, su proposta e previa consultazione degli Organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e comunque sentito il parere del Collegio dei docenti.

Eventuali situazioni particolari e/o dubbi relativi all'applicazione del presente Regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Dei contenuti del presente Regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), sono sempre informati in forma chiara, efficace e completa gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione.

**Il Regolamento di Istituto è stato aggiornato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 87 in data 14-05-2025.**